

AVVISO

Attuazione direttiva 2002/91/CE relativa al Rendimento Energetico nell'edilizia

Art. 2, D.L.gs. n° 311/06 che modifica l'Art. 6 del D.Lgs 192/ 05

“CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI”

Applicazione per gli EDIFICI ESISTENTI con la seguente gradualità temporale e con onere a carico del venditore o del locatore a decorrere :

DAL 1 GENNAIO 2007 - L'Attestato di Certificazione Energetica dell'edificio o della singola unità abitativa è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura;

Dal 1 Luglio 2007 agli edifici di superficie utile superiore a 1000 mq nel caso di trasferimento oneroso dell'intero immobile;

Dal 1 Luglio 2008 agli edifici di superficie utile fino a 1000 mq. nel caso di trasferimento oneroso dell'intero immobile con esclusione delle unità abitative;

Dal 1 Luglio 2009 alla singola unità immobiliare, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.

Fino all'entrata in vigore delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, l'Attestato di certificazione energetica è sostituito a tutti gli effetti dall'Attestato di qualificazione energetica.

PER LA REDAZIONE DELL'ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA, SI TENGA CONTO DI QUANTO INDICATO DALL'ART. 2 - ALLEGATO “A” DEL D.L.gs 311/06.

**Il Dirigente
Dott.sa Adele Liberi**